

## **PROTOCOLLO DEL FONDO DI GARANZIA SOLIDALE PER LA BUONA REGOLA DELL'ARTE PER L'INSTALLAZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE**

*Il presente Protocollo regola la buona regola dell'arte nell'applicazione, il ripristino e la manutenzione dei sistemi di impermeabilizzazione.*

*Al Protocollo potranno aderire tutte le imprese associate ad Assimp Italia che riconoscono nel documento stesso un carattere di normazione volontaria per qualificare il lavoro di tutti gli operatori delle imprese di impermeabilizzazione da cui scaturisce l'Albo delle Imprese Garantite*

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

- [1] Sono soggetti all'applicazione del presente protocollo tutte le opere di impermeabilizzazione relative agli edifici adibiti ad uso civile, industriale e alle opere d'arte:
- impermeabilizzazione di fabbricati sia su superfici orizzontali che verticali
  - opere di impermeabilizzazione sotto quota e/o fondazioni in presenza di falda o meno
  - impermeabilizzazione impalcati, opere d'arte e gallerie
  - impermeabilizzazione di terreni, discariche e bacini
- [2] Sono altresì soggetti all'applicazione del presente protocollo le coperture di cui al primo comma, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed ad altri usi.

### **ART. 2 - SOGGETTI ABILITATI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE GARANTITE F.G.S.**

- [1] Sono abilitate all'installazione, modifica e manutenzione delle opere di impermeabilizzazione di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate, iscritte regolarmente nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20-9-1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443. Dette imprese dovranno inoltre essere regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
- [2] L'esercizio delle attività di cui al primo comma è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore e dei dipendenti.

### **ART. 3 - REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER L'ADESIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE GARANTITE F.G.S.**

- [1] Imprese esistenti
- le imprese che svolgono in maniera continuativa opere di impermeabilizzazione da un periodo non inferiore ad anni tre. Dette imprese avranno accesso diretto qualora siano in possesso dei seguenti requisiti: certificazione di qualità conforme alle ISO 9002, attestazione SOA categoria OS 8 classifica minima. Per quelle imprese esistenti che svolgono da oltre tre anni l'attività di impermeabilizzazione ma che non hanno i requisiti sopra descritti, sarà necessaria una visita ispettiva dalla quale si evinca la struttura minimale necessaria per aderire al F.G.S. così composta: n° 1 responsabile tecnico con diploma di scuola media superiore o con diploma di scuola media inferiore ma con all'attivo cinque anni di attività svolta direttamente o alle dipendenze di impresa del settore. Dipendenti: minimo N° 1(uno) con qualifica di operaio specializzato. Dotazione tecnica di struttura di impresa consistente in una sede dotata di ufficio e/o deposito, mezzi e attrezzature adeguati. Detta verifica ispettiva avrà un costo che verrà addebitato all'impresa richiedente l'adesione e verrà effettuato da un ispettore specificatamente nominato dal Comitato Tecnico composto come al successivo articolo 10 comma 2.
- [2] Imprese di nuova costituzione
- il titolare dell'impresa o il direttore tecnico dovrà possedere un diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto statale legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno cinque anni continuativi, alle dirette dipendenze o in partecipazione di una impresa del settore;
  - oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno sei anni consecutivi, alle dirette dipendenze o in partecipazione di una impresa del settore;
  - oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nello stesso ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a sei anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio applicatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di modifica e/o manutenzione dei fabbricati di cui all'art. 1e conformemente a quanto disposto nel successivo comma d);
  - l'installatore dovrà aver effettuato l'adeguata formazione secondo la norma UNI "Posatore di sistemi impermeabili".

#### **ART.4 - REQUISITI E REFERENZE DELL'IMPRESA**

[1] Tutte le imprese che presentano istanza di iscrizione all'albo delle imprese garantite, non devono avere in corso procedimenti fallimentari, né di concordato preventivo, né di amministrazione controllata.

[2] Saranno necessarie almeno due referenze bancarie di primari istituti di credito presenti sul territorio italiano.

[3] Le imprese che presentano istanza di iscrizione all'albo delle imprese garantite, dichiarano contestualmente di non aver in corso alcun tipo di contestazione per i lavori svolti nell'anno di iscrizione poiché tutte le opere svolte nell'anno commerciale di adesione al fondo realizzate conformemente a quanto previsto nei successivi articoli 5 - 6 - 7 saranno coperte dalla postuma decennale purché regolarmente rendicontate.

#### **ART. 5 - PROGETTAZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI**

[1] Per l'installazione l'estensione o la modifica dei sistemi impermeabili di cui all'articolo primo, lettere a), b) e c), e secondo comma dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze o dall'impresa che possiede i requisiti espressi dall'art. 3 commi 1 e 2.

[2] Il progetto di cui al primo comma è depositato:

- a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di installazione di sistemi impermeabili e di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per i sistemi impermeabili il cui progetto sia soggetto per legge ad approvazione;
- c) presso la sede del F.G.S. per tutti gli altri progetti.

[3] I progetti dovranno essere conformi alle norme UNI, GEN ed al manuale Sistemi di impermeabilizzazione – Guida alla Progettazione.

#### **ART. 6 - INSTALLAZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI**

[1] Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire le opere di impermeabilizzazione a regola d'arte utilizzando allo scopo mano d'opera abilitata e munita di detta abilitazione ufficiale e dovrà utilizzare materiali con certificato d'origine costruiti a regola d'arte.

I materiali ed i componenti realizzati devono corrispondere all'Ente italiano di unificazione (UNI) e del manuale Sistemi di impermeabilizzazione – Guida alla progettazione nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. I certificati di origine dei materiali utilizzati dovranno corredare la dichiarazione di conformità del sistema impermeabile.

[2] In particolare le coperture di impermeabilizzate devono essere dotate di impianto adeguato per lo smaltimento acque e di tutti gli accessori e complementi secondo le normative vigenti e le tecniche del buon costruire.

#### **ART. 7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

[1] Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità delle opere realizzate nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante il proprio indirizzo il codice fiscale o partita IVA, di iscrizione alla C.C.I.A.A. e alla Cassa Edile nonché il luogo, la quantità dell'opera eseguita, la propria fattura con la data ed il numero progressivo. Faranno parte integrante della dichiarazione di conformità la descrizione relativa alla tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art. 5, i certificati di origine dei prodotti applicati, il nome cognome del posatore e del riferimento relativo all'Art.3 comma 1 lettera d). L'impresa dovrà dichiarare di aver svolto il lavoro conformemente a quanto indicato dall'art. 5 comma 1

## **ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO**

[1] Il committente o il proprietario, per poter usufruire della polizza postuma decennale F.G.S. è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di modifica, di ampliamento e di manutenzione delle opere di cui all'art. 1 ad imprese iscritte all'Albo delle Imprese Garantite F.G.S. ai sensi degli Art.li 2 e 3 rispettando quanto previsto dall'art. 5 commi 1, 2, e 3. Sarà inoltre cura e obbligo del committente o proprietario dell'opera compiuta affidare ad impresa abilitata ai sensi dell'Art. 2 e 3 il programma di manutenzione della copertura nei modi e nelle forme descritti nel libretto di manutenzione rilasciato dalla impresa di installazione della impermeabilizzazione. In difetto di ciò decadono automaticamente tutte le garanzie in essere.

## **ART. 9 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

[1] Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 5 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione del sistema impermeabile, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di impermeabilizzazione e per fini di prevenzione e di sicurezza del cantiere.

## **ART. 10 – ORGANI DI CONTROLLO E GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA SOLIDALE**

### **[1] Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è un organismo di verifica e controllo di tutte le attività economico-finanziaria svolte dal Fondo di Garanzia Solidale.

Il primo Comitato di Gestione sarà rappresentato dal Comitato di Presidenza di ASSIMP Italia sino alla prima Assemblea dei Soci del Fondo di Garanzia Solidale.

E' composto da un numero di tre persone individuate tra i rappresentanti legali delle imprese aderenti al Fondo di Garanzia Solidale ed eletti a maggioranza dagli aderenti al Fondo stesso durante la pubblica assemblea annuale.

Il Comitato di Gestione dovrà avere una rotazione triennale e i componenti potranno essere rieletti minimo a distanza di 1 mandato dal precedente incarico. Ai componenti del Comitato di Gestione spetterà un gettone di presenza di € 100 oltre i rimborsi spesa a piè di lista.

Il Comitato di Gestione si occuperà della gestione del patrimonio afferente al Fondo di Garanzia Solidale e dovrà presentare una precisa rendicontazione annuale alla assemblea del fondo in merito alle spese sostenute ed alle attività poste in essere per la salvaguardia e la rivalutazione del patrimonio accumulato nonché degli eventuali indennizzi quietanzati.

Il Presidente in carica di ASSIMP Italia avrà l'obbligo di depositare la propria firma presso l'istituto bancario dove saranno versati i premi delle imprese aderenti al F.G.S. affinché possa quietanzare le richieste di indennizzo dei sinistri, dei rimborsi del gettone di presenza e delle spese a piè di lista dei componenti il Comitato di Gestione, nonché degli incarichi assegnati dal comitato stesso a consulenti e professionisti.

L'indennizzo dei sinistri avverrà su ordine sottoscritto dai tre componenti del comitato di gestione e indirizzato al Presidente in carica di ASSIMP Italia che avrà l'obbligo di indennizzare il sinistro entro trenta giorni naturali consecutivi dal ricevimento di detto ordine.

In caso di sinistro riconosciuto l'indennizzo del Fondo di Garanzia Solidale verrà corrisposto anche nel caso in cui vi siano risarcimenti di eventuali compagnie assicurative. Qualora il beneficiario del fondo postumo decennale sia già stato totalmente indennizzato dalle compagnie di assicurazione l'indennizzo verrà accreditato direttamente all'impresa assicurata.

E' altresì facoltà del Comitato di Gestione effettuare la riassicurazione del rischio.

### **[2] Comitato Tecnico**

Il Comitato Tecnico è un organismo di verifica e controllo di tutte le richieste di adesione al Fondo di Garanzia Solidale e indennizzo provenienti dai firmatari del Contratto del Fondo di Garanzia Solidale.

Il primo Comitato Tecnico sarà composto dai legali rappresentanti delle prime tre imprese che dimostreranno di possedere i requisiti per l'accesso e l'adesione al Fondo di Garanzia Solidale. I requisiti delle prime tre imprese che faranno richiesta di adesione al F.G.S. saranno verificati dal Comitato di Presidenza di ASSIMP Italia.

Nel corso del primo mandato del Comitato Tecnico sarà facoltà dello stesso cooptare due rappresentanti legali di imprese iscritte al Fondo di Garanzia Solidale.

I componenti del Comitato Tecnico saranno minimo tre e massimo cinque rappresentanti legali delle imprese regolarmente aderenti al Fondo di Garanzia Solidale eletti a maggioranza dai Soci aderenti al Fondo stesso durante l'assemblea annuale.

Il Comitato Tecnico dovrà avere una rotazione triennale e i componenti potranno essere rieletti a distanza di 1 mandato dal precedente incarico. Ai componenti spetterà un gettone di presenza di € 100 cadauno oltre ai rimborsi spesa a piè di lista.

Il Comitato Tecnico si attiverà per una prima valutazione inerente la denuncia del sinistro. A seguito della prima valutazione, riscontrate le relative competenze, dovrà dare successivamente incarico ad un perito di riconosciuta professionalità (che non potrà essere né un Socio Ordinario, né un Socio Aggregato di ASSIMP Italia) per l'accertamento e la successiva eventuale quantificazione del danno da indennizzare.

Il Comitato Tecnico effettuerà una comunicazione scritta con la quale dovrà informare il Comitato di Gestione in merito al sinistro ed al relativo indennizzo affinché si attivi per il risarcimento del danno così come previsto al comma precedente. Il rimborso del gettone di presenza e delle spesa a piè di lista saranno invece richiesti direttamente per iscritto al Presidente in carica di Assimp Italia che provvederà a darne quietanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta

E' data facoltà al Comitato Tecnico di sviluppare sistemi di garanzia più completi che investano tutte le attività del cantiere mediante articoli e regolamenti specifici che verranno elaborati e diffusi alla assemblea dei soci aderenti al fondo per estendere la normale postuma decennale alla "postuma decennale cantiere". Le condizioni tecniche, economiche di premio e di risarcimento, verranno sottoposte all'Assemblea delle imprese aderenti al Fondo di Garanzia Solidale per verificarne il contenuto e poter soddisfare le nuove esigenze di ogni singolo iscritto. L'assemblea avrà l'autorità di valutare la proposta del Comitato Tecnico e avviare la votazione che consentirà l'estensione della postuma decennale alle condizioni proposte e votate a maggioranza relativa.

### **[3] Assemblea dei soci aderenti al F.G.S.**

L'Assemblea dei soci è costituita dalle imprese iscritte all'Albo delle Imprese Garantite F.G.S. ovvero quelle imprese aderenti al Fondo conformemente agli Art. 2 commi 1 e 2 Art. 3 commi 1 e 2 Art. 4 commi 1, 2 e 3. Spetterà all'Assemblea dei soci effettuare tutte quelle variazioni del Protocollo del F.G.S. e del relativo Regolamento di attuazione.

## **ART. 11 – SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL CONTRATTO DEL FONDO DI GARANZIA SOLIDALE**

**[1] Sottoscrizione:** tutte le imprese che avranno i requisiti descritti nell' Art. 2, commi 1 e 2, nell' Art. 3, commi 1 e 2 e nell' Art. 4, commi 1, 2 e 3 si obbligano a sottoscrivere il Contratto con il quale dovranno essere citate il nome dell'impresa, la ragione sociale, il legale rappresentante, il fatturato dell'anno precedente relativamente alle opere di impermeabilizzazione, isolamento termico e barriera vapore, il numero dei dipendenti, il numero di iscrizione alla camera di commercio registro delle imprese, il codice fiscale, l'attestazione SOA, la classifica, l'eventuale certificazione ISO vision 2000 nonché a versare l'importo di ingresso e la percentuale del premio sul fatturato dichiarato alla sottoscrizione del Contratto stesso. Ogni fine anno, entro 60 giorni, sarà cura e obbligo dell'impresa sottoscrittrice del contratto rendicontare al Comitato di Gestione per differenza positiva o negativa l'importo effettivamente fatturato nell'anno di pertinenza. Eventuali differenze verranno compensate con il versamento della quota percentuale sul fatturato del nuovo anno da eseguirsi comunque entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio del nuovo anno. Gli aderenti al Fondo di Garanzia Solidale consentono l'eventuale accesso al Comitato Tecnico per la verifica dei dati dichiarati e quindi per il controllo dei libri contabili in merito al fatturato dichiarato sul Contratto e rendicontato annualmente. Al Comitato Tecnico spetta comunque il compito, in caso di denuncia di sinistro tra le imprese aderenti al F.G.S., di effettuare presso l'impresa denunciante un controllo per verificarne la conformità tra fatturato dichiarato/rendicontato. Qualora vengano riscontrate delle difformità saranno applicate le sanzioni indicate nell'Art. 8 del Regolamento di attuazione del Protocollo.

**[2] Durata del contratto:** L'obiettivo del Fondo di Garanzia Solidale è la creazione di un cospicuo supporto economico in grado di garantire negli anni tutti quei principi che hanno reso necessario l'istituzione del Fondo stesso, pertanto, tutte le imprese che aderiscono al Fondo di Garanzia Solidale, accettandone implicitamente tutti gli articoli espressi nel presente Protocollo, si impegnano a mantenere un rapporto decennale con il Fondo medesimo.

Le imprese che intenderanno uscire nel periodo compreso fra il 1° e il 4° anno dalla data di ingresso, corrisponderanno al FGS comunque l'importo, relativo agli anni rimanenti, calcolato sulla media del fatturato dei lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico e barriera vapore dichiarato dall'anno della sottoscrizione del Fondo alla richiesta di uscita.

Le imprese che intenderanno uscire nel periodo compreso fra il 5° e il 10° anno, dovranno invece corrispondere una penale pari ad € 5.000,00. in caso di inadempimento le imprese sottoscrittrici il presente protocollo autorizzano l'azione legale per il risarcimento senza niente pretendere. In caso di fallimento o mancato pagamento delle quote spettanti il FGS le postume decennali si intenderanno decadute sotto la responsabilità della impresa inadempiente. In caso di cessazione di attività le postume in essere si estingueranno a naturale scadenza sempreché l'impresa sia in regola con i pagamenti sopradescritti.

## **ART. 12- VARIAZIONI DEL PROTOCOLLO DEL F.G.S.**

Qualunque variazione del presente Protocollo potrà essere effettuata dall'Assemblea dei soci aderenti al F.G.S.

La convocazione deve essere spedita al socio almeno dieci giorni prima della data di effettuazione a mezzo lettera o fax e riportare correttamente luogo, data ed ora.

Nella convocazione saranno anche riportati gli argomenti da trattare.

L'assemblea del Fondo è presieduta dal Presidente di ASSIMP Italia e si ritiene valida in prima convocazione stante la presenza della metà più un socio con diritto di voto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

**L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.**

ASSIMP Italia provvederà alla convocazione dei Soci per costituire l'elezione del Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico nonché ogni qualvolta vi sia una richiesta scritta e sottoscritta da almeno tre soci aderenti al fondo.

L'assemblea avrà cadenza annuale e dovrà essere convocata entro il primo semestre dell'anno in corso. All'assemblea annuale dovrà essere rendicontato tutto l'andamento economico delle entrate delle uscite e dei sinistri dell'anno precedente da parte del Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico.

L'assemblea convocata e presente eleggerà il presidente ed il segretario di ogni assemblea che avranno il compito di verbalizzare e trascrivere agli atti tutte le discussioni e le decisioni della assemblea. I verbali verranno tenuti nella sede di Assimp italia a disposizione dei soci. In caso di vacanza di uno o dei comitati gli stessi verranno presieduti temporaneamente dal comitato di presidenza in carica di Assimp Italia sino al loro rinnovo.

### **ART. 13 – La liquidazione del Fondo di Garanzia Solidale**

Qualora venissero meno i presupposti del Fondo di Garanzia Solidale per motivi direttamente afferenti ad aspetti legislativi o per motivi di scarsa adesione al Fondo stesso, o il venir meno degli scopi del fondo, l'assemblea delibererà a maggioranza dei soci con diritto di voto la liquidazione del fondo.

Gli importi patrimonializzati allo scadere dell'ultima fattura coperta dal Fondo di Garanzia Solidale, verranno acquisiti da ASSIMP Italia per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- acquisto della sede sociale
- ricerca innovativa nel mercato delle impermeabilizzazioni
- borse di studio
- attività di formazione per le imprese associate
- attività di laboratorio chimico e/o laboratorio di diagnosi itinerante a servizio delle imprese associate
- sviluppo dei sistemi informatici necessari all'associazione e alle imprese associate
- realizzazione di testi, pubblicazioni professionali
- costituzione di consorzi privati e/o misti pubblico/privato, finalizzati allo sviluppo delle attività necessarie al comparto delle impermeabilizzazioni

## CONDIZIONI

### Contraente

### Numero Partita IVA/Codice Fiscale

L'impresa aderente al Fondo di Garanzia Solidale	
--------------------------------------------------	--

### Domicilio del Contraente (via, Piazza, Località, C.A.P. Prov. (sigla))

--	--	--

	Condizioni per la rifusione degli indennizzi	Validità
	<b>COSTI RELATIVI ALLA SOLA MANO D'OPERA PER IL RIFACIMENTO DELLE SEGUENTI OPERE: IMPERMEABILIZZAZIONE, ISOLAMENTO TERMICO E BARRIERA VAPORE</b>	Dalle ore 24 del .././.... Alle ore 24 del .././....

### Opere assicurate

<b>COME DALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO DEL FONDO DI GARANZIA SOLIDALE</b>
---------------------------------------------------------------------------

### Ubicazione del rischio

Italia, Stato del Vaticano e San Marino
-----------------------------------------

<b>Limite massimo d'indennizzo per sinistro</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>Limite massimo d'indennizzo per durata</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Scoperti e franchigie	
1° e 2° ANNO	- Franchigia totale
3° ANNO	- 50% dell'indennizzo con il minimo di € 3.000,00;
4° e 5° ANNO	-60% dell'indennizzo con il minimo di € 2.000,00;
6° e 7° ANNO	-70% dell'indennizzo con il minimo di € 2.500,00 ;
8°, 9° e 10° ANNO	-90% dell'indennizzo con il minimo di € 3.500,00;

**FATTURATO PRESUNTO** solo opere di impermeabilizzazione e isolamento termico **ANNO** €.

**CONTEGGIO DEL PREMIO  
MINIMO ANNUO**

Quota di ingresso  
(una tantum) pari  
ad  
€ 300,00

Versamento del  
3 % del fatturato annuo delle  
opere compiute di  
impermeabilizzazione, isolamento  
termico e barriera vapore